



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.

in persona del giudice unico del lavoro dott.ssa Valeria Totaro, all'udienza del 25 giugno 2019 ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1288/2018 r.g. e vertente

tra

CITTA' Giuseppina (c.f. **CTTGPP6EA55135000**), elettivamente domiciliata a Messina presso lo studio dell'avv. Vincenzo La Cava, che la rappresenta e difende per procura in atti,

ricorrente

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLATICO REGIONALE PER LA SICILIA - AMBITO TERRITORIALE DI MESSINA, AGRIGENTO E PALERMO,

resistenti contumaci

e nei confronti

di tutti i docenti partecipanti alla procedura di mobilità interprovinciale a.s. 2018/2019,

convenuti contumaci

oggetto: mobilità personale docente.

FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso depositato il 16 luglio 2018 **Giuseppina Cità**, premesso di essere stata assunta a tempo indeterminato nel 2011 quale docente di scuola dell'infanzia con titolarità a Lipari (ME), ha chiesto anche in via d'urgenza nei



al personale docente e comportino la precedenza sia all'atto della nomina/assunzione, che in sede di mobilità.

Senonchè l'art. 13 del C.C.N.I. sulla mobilità 2016/2017 dell'8 aprile 2016, prorogato anche per gli anni successivi, riconosce la precedenza nei trasferimenti interprovinciali solo ai genitori, ai tutori e ai coniugi obbligati all'assistenza del disabile in situazione di gravità, mentre al figlio che assiste il genitore con disabilità grave attribuisce il diritto di fruire della precedenza tra province diverse "esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria".

Come già affermato da gran parte della giurisprudenza di merito occupatasi della questione e da questo ufficio in diversi precedenti analoghi, tale disposizione pattizia, meno favorevole, deve essere ritenuta *in parte qua* nulla poichè in contrasto con la suddetta norma imperativa.

2.1.- Dal bollettino dei movimenti pubblicati dall'U.S.P. Palermo del 13 giugno 2018 si evince che alcune sedi dell'Ambito Sicilia 0021, indicato dalla [redacted] come sesta preferenza sono state assegnate con trasferimenti interprovinciali ad altri docenti con punteggio superiore ma senza alcuna precedenza ovvero con punteggio inferiore ma precedenza prevista dal c.c.n.i., non meglio specificata.

Pertanto, in mancanza di altre ragioni ostative, si deve ritenere acclarato il diritto dell'istante al trasferimento in una di tali sedi in virtù dell'invocato diritto di precedenza fin dal 1.9.2018, con assorbimento di ogni ulteriore questione.

Il Ministero va, quindi, condannato a trasferire la ricorrente presso uno dei comuni già rientranti nel predetto ambito con la precedenza indicata.

3.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano complessivamente [redacted] con [redacted]. Attese le ragioni della decisione è giusto, invece, che le spese vengano compensate per intero nei rapporti con i controinteressati evocati nella fase cautelare e le altre parti rimaste contumaci, privi di legittimazione passiva.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:



- 1) dichiara il diritto di [redacted] ad essere trasferita con riferimento alle operazioni di mobilità 2018/2019 presso uno dei comuni già rientranti nell'Ambito Sicilia 0021 quale docente di scuola dell'infanzia, con la precedenza di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992;
- 2) per l'effetto condanna il M.I.U.R. a provvedere al suddetto movimento e a pagare le spese processuali, [redacted] e [redacted] a favore del procuratore antistatario, avv. Vincenzo La Cava;
- 3) compensa le spese per il resto.

Barcellona P.G., 25.6.2019

Il Giudice del lavoro

Valeria Totaro

TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. UBIENZA

DEPOSITATO IN [redacted]

addi 25/06/2019

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO [redacted]
Dot. ssa [redacted]



N. 389/2019 SENT.

N. 1299/2018 R.G.

N. 1911/2019 CRON.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.

in persona del giudice unico del lavoro dott.ssa Valeria Totaro, all'udienza del 25 giugno 2019 ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1299/2018 r.g. e vertente

tra

[redacted] (c. [redacted]) elettivamente domiciliata a Messina presso lo studio dell'avv. Vincenzo La Cava, che la rappresenta e difende per procura in atti,

ricorrente

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLATICO REGIONALE PER LA CALABRIA - AMBITO TERRITORIALE DI REGGIO CALABRIA, elettivamente domiciliati presso la sede di quest'ultimo, rappresentati e difesi *ex art. 417 bis* c.p.c. dai funzionari Carlo Caratozzolo e Salvatore Nucera,

resistente

UFFICIO SCOLATICO REGIONALE PER LA SICILIA - AMBITO TERRITORIALE DI MESSINA

resistente contumace

e nei confronti

di tutti i docenti partecipanti alla procedura di mobilità interprovinciale a.s. 2018/2019,

convenuti contumaci

Y



interprovinciali ad altri docenti con punteggio superiore ma senza alcuna precedenza ovvero con precedenza prevista dal c.c.n.i., non meglio specificata.

Pertanto, in mancanza di altre ragioni ostative, si deve ritenere acclarato il diritto dell'istante al trasferimento in una di tali sedi in virtù dell'invocato diritto di precedenza fin dal 1.9.2018, con assorbimento di ogni ulteriore questione.

Il Ministero va, quindi, condannato a trasferire la ricorrente presso uno dei comuni già rientranti nel predetto ambito con la precedenza indicata.

3.- Ai fini della regolamentazione delle spese va stigmatizzato il comportamento entraprocessuale dell'Amministrazione, che in questo come in numerosi casi analoghi, pur restando contumace e non proponendo reclamo avverso le ordinanze adottate nei suoi confronti, di fatto non le ha eseguite frustrando le esigenze di celerità sottese alla fase cautelare e costringendo i docenti a ricorrere ripetutamente al giudice onde ottenere infine una pronuncia di merito, nella speranza di una spontanea ottemperanza e nella perdurante incertezza della sede, così determinando un ingiustificato aggravamento del sistema giurisdizionale (v. in tal senso Cass. n. 4136/2018).

Il M.I.U.R. va, quindi, condannato al pagamento delle spese processuali - che si liquidano complessivamente attesa la sentenza n. 389/2019 del 25/06/2019 per un importo di euro 500,00, e delle spese equitativamente determinate, di 500 euro per il territorio di competenza del Tribunale di Palermo.

Attese le ragioni della decisione è giusto, invece, che le spese vengano compensate per intero nei rapporti con i controinteressati e le altre parti rimaste contumaci, privi di legittimazione passiva.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:

1) dichiara il diritto di [redacted] ad essere trasferita con riferimento alle operazioni di mobilità 2018/2019 presso uno dei comuni già rientranti nell'Ambito Sicilia 0016 quale docente di scuola secondaria di I grado, classe di concorso A028 (matematica e scienze), posto normale, con la precedenza di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992;



2) per l'effetto condanna il M.I.U.R. a provvedere al suddetto movimento e a pagare le spese processuali, liquidate in 3.150 euro, oltre spese generali, Iva e cpa, distanziate in favore dell'adv. Vincenzo la Cava e la ulteriore somma di euro 500 in favore [redacted] a titolo risarcitorio;

3) compensa le spese per il resto.

Barcellona P.G., 25.6.2019

Il Giudice del lavoro

Valeria Totaro

TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
DEPOSITO IN CANCELLERIA ^{LUCIA ADALGISA}
add. 25/06/2019
IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO
Dott. ssa Lucia Adalgisa

